

Circolare 1/2024

Bologna, 24 gennaio 2024

A tutti i Clienti

Loro sedi

## **Legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n. 213 - Sintesi delle principali novità**

### **Premessa**

---

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che con legge n. 213 del 30.12.2023 (*cd Legge di Bilancio*) il legislatore ha introdotto alcune novità in materia lavoro, tra cui spiccano la conferma dell'esonero parziale per i dipendenti (*cd taglio del cuneo fiscale*), la rimodulazione dei fringe benefit, la detassazione del lavoro straordinario e notturno nel settore turistico, il potenziamento dei benefici relativi ai congedi parentali, la decontribuzione per le lavoratrici con figli oltre ad altri provvedimenti per specifici settori. Di seguito si forniscono le prime indicazioni sul tema, tenuto conto che molti dei provvedimenti in sede di prima applicazione necessitano di autorizzazioni e/o chiarimenti degli enti a cui fa capo la norma di riferimento.

### **Le novità previste dalla legge di bilancio 2023**

---

#### **Conferma del taglio del cuneo fiscale (art. 1, comma 15)**

Confermato per il solo periodo di paga che va **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, l'esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023; per l'anno 2024, tale esonero è pari:

- **al 6%**, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di **2.692** euro (RAL pari ad euro 35.000);
- **al 7%**, se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di **1.923** euro (RAL pari ad euro 25.000).

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima, pertanto **non è confermata l'applicabilità dell'esonero sulla tredicesima mensilità**, che sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

**Detassazione dei  
Fringe Benefits  
(art. 1, commi 16 e  
17)**

Limitatamente al solo periodo di imposta 2024, la legge di bilancio conferma l'esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (*cd fringe benefits*) - ordinariamente fissato in 258,23 euro - elevandolo a:

- **euro 2.000**, per lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (*l'anno precedente detto limite era fissato a 3.000 euro*)
- **euro 1.000**, per gli altri lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che il regime ordinario prevede l'esclusione dal reddito imponibile del lavoratore dipendente fino alla soglia massima di 258,23 euro.

Rientrano nel regime di esenzione anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche** (del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale) nonché, a partire dal 2024, delle spese per il **contratto di locazione** della prima casa ovvero per gli **interessi sul mutuo sempre** relativo alla prima casa.

Le esenzioni si estendono alla base imponibile della contribuzione previdenziale.

**Detassazione premi  
produttività -  
Riduzione  
dell'imposta  
sostitutiva  
applicabile ai  
lavoratori  
dipendenti  
(art. 1, comma 18)**

Anche per le somme relative ai premi erogati nell'anno 2024, viene confermata la **riduzione al 5%** (in luogo del 10%), dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

*A tal proposito si ricorda che, i premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'IRPEF, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro). Tali disposizioni trovano applicazione nel settore privato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (art. 1, c.182 della L. n. 208 del 2015).*

**Trattamento  
integrativo per i  
dipendenti di  
strutture turistico-  
alberghiere  
(art. 1 commi 21-25)**

Solo per il **primo semestre 2024** (01 gennaio - 30 giugno 2024) è riconosciuta, a favore dei lavoratori privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un **reddito fino a 40.000 euro**, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi; il trattamento integrativo in questione **è riconosciuto su richiesta del lavoratore**.

## Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL (art. 1 commi 95-97)

A decorrere **dal 1° luglio 2024**, i crediti maturati relativi a contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenda delle Entrate, secondo le disposizioni contenute in un provvedimento del direttore della stessa (di prossima emanazione).

## Proroga Bonus Maroni (art. 1 comma 140)

In materia di accesso ai trattamenti pensionistici viene confermata anche per il 2024 la possibilità di richiedere l'esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico (con relativo accredito in busta paga) per i lavoratori che, pur avendo maturato il requisito per accedere a Quota 103 nell'anno 2024, decidano di posticipare l'uscita dal mondo del lavoro.

## Bonus Nido (art. 1, commi 177 e 178)

Viene incrementato il bonus per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per i bambini aventi meno di 3 anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento, **pari a 2.100 euro**, interessa i figli nati **dopo il 1° gennaio 2024** alle seguenti condizioni (entrambe necessarie):

- a) nuclei familiari in cui sia presente almeno un altro figlio, di **età inferiore a 10 anni**;
- b) **con ISEE non superiore a 40.000 euro**;

La misura complessiva del Bonus, per entrambi i figli, sarà pari a 3.600 euro annui.

Per i nuclei familiari non rientranti nell'ambito di applicazione dell'incremento, continuano ad applicarsi gli importi ordinari.

## Congedi parentali (art. 1 comma 179)

Ulteriore incremento anche per i congedi parentali infatti, all'attuale previsione di una indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, è prevista l'aggiunta di un'**indennità pari al 60% per un mese ulteriore al primo** (in luogo dell'attuale 30%); per il **solo anno 2024**, la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è elevata all'80% della retribuzione, in luogo del 60% ordinario.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che **terminano dopo il 31 dicembre 2023 il periodo di congedo di maternità** o, in alternativa, di paternità. Il buono è **corrisposto dall'INPS** al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ovvero previa presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

**Decontribuzione  
delle lavoratrici con  
figli  
(art. 1 commi 180 -  
182)**

Per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026** è riconosciuto un esonero del **100%** dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di **3.000 euro**, riparametrato su base mensile.

Per l'anno 2024, in via sperimentale, l'esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo

**Incentivi  
all'assunzione di  
donne vittime di  
violenza  
(art. 1 commi 191-  
193)**

La legge di bilancio prevede il riconoscimento di uno **sgravio contributivo totale (100% del contributo con esclusione del premio INAIL)** in favore dei datori di lavoro privato che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà; l'esonero in parola, spetta nel **limite massimo di importo di 8.000 euro annui** e per la durata di:

- 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato;
- 12 mesi, se è a termine, anche in somministrazione;
- 18 mesi, se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

**Proroga permessi di  
soggiorno  
beneficiari di  
protezione  
temporanea  
provenienti  
dall'Ucraina  
(art. 1, commi 395 e  
396)**

Vengono prorogati sino **al 31 dicembre 2024** i permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina.

Viene inoltre disposto che i predetti permessi di soggiorno:

- possano essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta;
- perdano efficacia e siano revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

**Misure in materie di  
rischi catastrofali  
(commi 101 - 111)**

E' stato introdotto **l'obbligo**, per le **imprese** con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di **stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, **causati da calamità naturali ed eventi catastrofali**, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale.

Dell'**inadempimento** di tale obbligo **si deve tener conto** nell'**assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario** a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di



eventi calamitosi e catastrofici.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

L'obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Queste le principali novità stabilite dalla Legge di Bilancio

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e coglie l'occasione per porgere distinti saluti.